

## Bur n. 67 del 17/08/2012

Leggi Regionali N. 33 del 10 agosto 2012

Modifica all'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 'Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale' e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale.

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta regionale  
promulga

la seguente legge regionale:

### Art. 1

Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
'Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale'

1. Il comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è così sostituito:

'4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche quando l'utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi dieci giorni presso una qualunque biglietteria o attraverso procedure informatizzate individuate dal soggetto gestore, purché l'abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento. Si applica una sanzione pecuniaria di 6 euro nel caso in cui l'utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio.'

### Art. 2

Disposizioni transitorie per l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4 dell' articolo 37  
della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25

1. La norma del comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, che prevede la sanzione pecuniaria di 6 euro per l'utente che non abbia provveduto a convalidare il titolo di viaggio anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio, si applica successivamente all'attivazione del sistema di bigliettazione unica regionale.

### Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 agosto 2012

Luca Zaia

### *INDICE*

Art. 1 – Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 'Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale'

Art. 2 – Disposizioni transitorie per l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4 dell' articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25

Art. 3 – Entrata in vigore

### ***Dati informativi concernenti la legge regionale 10 agosto 2012, n. 33***

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 – Procedimento di formazione
- 2 – Relazione al Consiglio regionale
- 3 – Note agli articoli
- 4 – Struttura di riferimento

#### **1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 3 agosto 2011, dove ha acquisito il n. 194 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Marotta e Pipitone;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda commissione consiliare;
- La Seconda commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 25 luglio 2012;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gennaro Marotta, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 agosto 2012, n. 29.

#### **2. Relazione al Consiglio regionale**

Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Gennaro Marotta:

'Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la modifica apportata all'articolo 37 della legge regionale n. 25/1998 dal comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, la Regione Veneto ha reso obbligatoria anche la validazione del titolo di viaggio denominato 'abbonamento' prevedendo apposita sanzione in caso di comportamento difforme dell'utente.

A seguito di ciò gli utenti titolari di abbonamento in caso di inadempienza, previa contestazione da parte dei soggetti titolati, incorrono nella sanzione di euro 6,00 (sei/00) più spese accessorie, sanzione peraltro ripetibile ogniqualvolta venga contestata una mancata validazione.

L'obbligo di validazione consente di abituare i cittadini all'uso del Biglietto unico regionale, strumento di bigliettazione elettronica non ancora attivato ma previsto dalla normativa sopra richiamata, nonché permette la rilevazione dei flussi e la suddivisione degli introiti tra le diverse aziende di trasporto pubblico per le diverse tratte e zone di competenza.

In attesa però che si arrivi all'attivazione di detto Biglietto unico regionale, la normativa di cui sopra deve essere applicata in toto, quindi anche la sanzione prevista viene comminata ma ciò comporta un'evidente disparità di trattamento tra l'utente abbonato e l'utente che utilizza la bigliettazione ordinaria.

Ciò ha provocato forte contrarietà in molti cittadini, in particolare tra i lavoratori e gli studenti pendolari considerando che proprio questi utenti hanno pagato già tutto e con largo anticipo il servizio reso vedendosi di contro fortemente penalizzati da una sanzione iniqua, ingiusta oltre che inopportuna.

Per tale motivo si propone di mantenere il dettato normativo che obbliga alla validazione rinviando però l'applicazione della sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 4/2008 a dopo l'attivazione effettiva del sistema di bigliettazione unica regionale.

La Seconda commissione ha provveduto a licenziare il progetto di legge una prima volta in data 11 aprile 2012 e, successivamente al rinvio deliberato dal Consiglio regionale il 12 giugno, ha riesaminato il testo, introducendo una modifica all'articolo 37 della legge regionale n. 25/1998, peraltro già oggetto di un emendamento approvato nel corso del dibattito consiliare.

Concluso l'esame del progetto di legge in oggetto la Seconda Commissione in data 25 luglio ha espresso a maggioranza (favorevoli i consiglieri Furlanetto e Bozza del Gruppo consiliare Liga Veneta – Lega Nord – Padania, il consigliere Cortelazzo –con delega del consigliere Toniolo – del Gruppo consiliare Popolo della Libertà, il consigliere Pipitone – con delega del consigliere Bortolussi del Gruppo consiliare Bortolussi Presidente– del Gruppo consiliare Italia dei Valori, il consigliere Bottacin del Gruppo consiliare Misto, il consigliere Pigozzo – con delega del consigliere Tiozzo – del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto e il consigliere Pettendò del Gruppo consiliare Federazione della Sinistra Veneta–PRC Sinistra Europea; astenuto il consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro) parere favorevole al suo ulteriore corso.'.

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all'articolo 1***

– Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

'Art. 37 – Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori.

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, ad esclusione dei servizi ferroviari di interesse regionale disciplinati dall'articolo 37 bis, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, ad obliterarlo e convalidarlo anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all'articolo 41.

2. Nel caso di trasporto urbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, comporta:

a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore;

b) la sanzione amministrativa da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria regionale, arrotondata all'euro superiore.

3. Nel caso di trasporto extraurbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, comporta:

a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza, per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che l'utente dichiara di voler raggiungere;

b) la sanzione amministrativa da 40 a 150 volte la tariffa ordinaria regionale relativa al primo scaglione chilometrico o alla prima fascia tariffaria. L'importo della sanzione deve essere arrotondato all'euro superiore.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche quando l'utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi dieci giorni presso una qualunque biglietteria o attraverso procedure informatizzate individuate dal soggetto gestore, purché l'abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento. Si applica una sanzione pecuniaria di 6 euro nel caso in cui l'utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio.

5. *omissis*'.

### **4. Struttura di riferimento**

Direzione mobilità